

# MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SPEZZANO ALBANESE (CS)

### Scuola dell'Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria I Grado ad indirizzo Musicale

VIA VIGNALE, SNC – 87019 SPEZZANO ALBANESE (CS) COD. FISC. 94018300783 – COD. MECC. CSIC878003 -tel. e fax 0981.953077

www.icspixana.edu.it - e-mail: csic878003@istruzione.it - p.e.c.: csic878003@pec.istruzione.it

Prot. n. \_\_\_3339/U/ del 02/10/2025

Spezzano Albanese,

#### REGOLAMENTO SULL'USO DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE

VISTO il Regolamento UE 2024/1689, ed in particolare l'art. 4 secondo il quale "I fornitori e i «deployer» dei sistemi di IA adottano misure per garantire un livello sufficiente di alfabetizzazione in materia di IA del loro personale nonché di qualsiasi altra persona che si occupa del funzionamento e dell'utilizzo dei sistemi di IA per loro conto, prendendo in considerazione le loro conoscenze tecniche, la loro esperienza, istruzione e formazione, nonché il contesto in cui i sistemi di IA devono essere utilizzati, e tenendo conto delle persone o dei gruppi di persone su cui i sistemi di IA devono essere utilizzati.

### IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

nella seduta del 09.09.2025, emana il seguente Regolamento

# Titolo I – Disposizioni generali Art. 1 – Finalità del regolamento

- 1. Il presente regolamento disciplina l'uso dell'Intelligenza Artificiale (IA) all'interno dell'istituzione scolastica, garantendo un utilizzo etico, sicuro e conforme alle normative vigenti.
- 2. Gli obiettivi del regolamento sono:
- o garantire la tutela della privacy e della sicurezza dei dati personali;
- o definire linee guida per l'utilizzo dell'IA nella didattica e nella gestione scolastica; o promuovere la formazione del personale e degli studenti per un uso consapevole

### dell'IA;

o prevenire rischi legati alla manipolazione, al plagio e ai pregiudizi algoritmici (bias).

# Art. 2 – Definizioni e ambito di applicazione

1. *Intelligenza Artificiale (IA)*: sistemi informatici in grado di analizzare dati, generare contenuti, prendere decisioni o supportare attività umane con vari livelli di autonomia.

- 2. *Strumenti di IA*: software, piattaforme e applicazioni basate su modelli di IA, inclusi il machine learning, i modelli linguistici (LLM) e i sistemi di generazione multimediale.
- 3. *Deployer*: qualsiasi soggetto (docente, studente, personale scolastico) che utilizza strumenti di IA all'interno della scuola.
- 4. Il regolamento si applica a tutto il personale docente e non docente, agli alunni e studenti e alle famiglie, nell'ambito delle attività didattiche e amministrative della scuola.

# Art. 3 – Principi generali per l'uso dell'Intelligenza Artificiale

- 1. L'uso dell'IA deve essere conforme ai principi di trasparenza, sicurezza, equità e rispetto della privacy.
- 2. L'IA non può sostituire il ruolo educativo e valutativo del docente.
- 3. L'adozione degli strumenti di IA deve essere coerente con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) e il Patto Educativo di Corresponsabilità.
- 4. L'IA non deve generare discriminazioni o condizionamenti sugli studenti.

# Titolo II – Uso dell'Intelligenza Artificiale da parte del personale scolastico

# Art. 4 – Uso dell'IA da parte dei docenti

- 1. I docenti possono utilizzare strumenti di IA a supporto dell'attività didattica, esclusivamente nel rispetto delle finalità educative, evitando un utilizzo passivo o non consapevole.
- 2. L'IA può essere usata per personalizzare l'insegnamento, analizzare il rendimento degli studenti, elaborare materiali didattici, ma non deve sostituire la valutazione del docente.
- 3. Non è consentito l'utilizzo dell'IA per automatizzare interamente le correzioni delle verifiche
  - senza supervisione umana.
- 4. L'uso degli strumenti di IA da parte dei docenti deve rispettare le normative vigenti e le disposizioni della scuola in materia di tutela della privacy.
- L'utilizzo deve tenere conto dei limiti contrattuali relativi all'età degli studenti, stabiliti dai fornitori di IA e dalle norme vigenti.
- 6. La scelta degli strumenti deve essere coerente con quanto previsto dal PTOF in merito all'adozione dei materiali didattici.
- 7. L'uso degli strumenti di IA non deve comportare costi aggiuntivi per gli studenti e le famiglie, salvo approvazione secondo procedure condivise.

#### Art. 5 – Uso dell'IA per la gestione amministrativa e istituzionale

1. Gli strumenti di IA possono essere utilizzati per migliorare i processi organizzativi, purché rispettino la normativa sulla protezione dei dati personali (GDPR).

- 2. L'IA non può essere impiegata per decisioni automatizzate che abbiano conseguenze dirette sugli alunni o sul personale, senza supervisione umana.
- 3. L'uso degli strumenti di IA per attività istituzionali e per la produzione di atti e documenti deve rispettare le norme vigenti e le disposizioni scolastiche in materia di privacy, sicurezza dei dati e infrastruttura informatica.
- 4. La responsabilità del contenuto dei documenti prodotti con l'IA rimane in capo alla persona fisica che ha utilizzato lo strumento.
- 5. La responsabilità delle decisioni resta in capo alle persone fisiche anche quando si siano avvalse del supporto dell'IA.

### Art. 6 – Formazione del personale sull'Intelligenza Artificiale

- 1. La scuola promuove percorsi di formazione sull'IA per docenti, personale ATA e studenti. 2. La formazione deve includere:
- o uso sicuro dell'IA in ambito didattico e amministrativo;
- o etica e responsabilità nell'uso dell'IA;
- o prevenzione del plagio e dell'abuso degli strumenti di IA.

# Art. 7 – Responsabilità e limiti nell'uso dell'IA

- 1. L'utilizzo improprio dell'IA da parte del personale può comportare sanzioni disciplinari.
- 2. È vietato l'uso dell'IA per la sorveglianza degli studenti o per la raccolta di dati sensibili

senza autorizzazione.

# Titolo III – Uso dell'Intelligenza Artificiale da parte degli studenti

#### Art. 8 – Utilizzo dell'IA a fini didattici

- 1. Gli studenti possono utilizzare strumenti di IA esclusivamente per scopi educativi, sotto la guida dei docenti.
- 2. È vietato l'uso dell'IA per automatizzare compiti, tesine o verifiche senza esplicita autorizzazione.

# Art. 9 – Limitazioni d'età per l'uso dell'IA

- 1. L'accesso agli strumenti di IA deve rispettare le limitazioni d'età imposte dai fornitori e dalle linee guida ministeriali.
- 2. Per gli studenti minorenni, l'utilizzo degli strumenti di IA deve essere approvato dai genitori o tutori legali.

### Art. 10 – Plagio, originalità e dichiarazione d'uso dell'IA

- 1. Gli studenti devono dichiarare esplicitamente se e come hanno utilizzato strumenti di IA nei propri lavori scolastici.
- 2. L'uso dell'IA senza dichiarazione è considerato plagio e può comportare provvedimenti disciplinari.
- 3. I docenti devono fornire criteri chiari per distinguere un uso legittimo da un uso scorretto dell'IA.

# Art. 11 – Responsabilità degli studenti e delle famiglie

- 1. Gli studenti sono responsabili di qualsiasi contenuto prodotto con strumenti di IA.
- 2. I genitori sono responsabili per l'uso dell'IA da parte dei figli al di fuori dell'ambito scolastico e devono essere coinvolti nella formazione sull'uso consapevole dell'IA.

# Titolo IV – Privacy, sicurezza e valutazione dei rischi Art. 12 – Protezione dei dati personali e sicurezza informatica

- 1. L'uso dell'IA deve rispettare le norme sulla protezione dei dati personali (GDPR).
- 2. È vietato utilizzare strumenti di IA che richiedano dati biometrici o sensibili, o che possano profilare studenti e docenti.
- 3. Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO/RPD) deve valutare ogni strumento di IA prima della sua adozione.

# Art. 13 – Aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)

- 1. L'introduzione dell'IA nella scuola deve essere accompagnata da una valutazione dei rischi legati a:
- o stress lavoro-correlato per docenti e personale ATA;
- o cybersecurity e protezione dei dati.
- 2. Il DVR deve essere aggiornato periodicamente in collaborazione con il Responsabile del

Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).

### Art. 14 – Monitoraggio e revisione del regolamento

- 1. Il regolamento sarà aggiornato al sorgere della necessità di adeguarsi all'evoluzione normativa e tecnologica.
- 2. Il dirigente scolastico, in collaborazione con il Collegio dei Docenti, il Consiglio d'Istituto e il DPO, valuterà l'efficacia del regolamento e proporrà eventuali modifiche.

# Art. 15 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione sull'Albo Online dell'istituto.